

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 6481 Anno 2019**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: FASANO ANNA MARIA**

**Data pubblicazione: 06/03/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 16390-2015 proposto da:

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI POTENZA,  
elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. PAULUCCI DE'  
CALBOLI 44, presso lo studio dell'avvocato FABIO  
VIGLIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
DOMENICO ANTONIO FERRARA;

**- ricorrente -**

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE;

**- intimata -**

Nonché da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

2018

5042

STATO, che lo rappresenta e difende;

**- controricorrente incidentale -**

**contro**

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI POTENZA;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 715/2014 della COMM.TRIB.REG.  
di POTENZA, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. ANNA  
MARIA FASANO.

**RITENUTO CHE:**

Il Consorzio Sviluppo Industriale per la Provincia di Potenza impugnava un avviso di liquidazione con cui veniva richiesto il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione della ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., del 14.1.2010, emessa dal Tribunale di Potenza, nel giudizio R.G.N. 1078/2001, con cui si determinava l'indennità di espropriazione, a conguaglio di quella indicata nell'atto di cessione volontaria del 12.11.1991, nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità di un terreno sito nel comune di Melfi. Il contribuente riteneva l'infondatezza della pretesa, avendo regolarmente versato l'imposta sostitutiva, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 601 del 1973, chiedendo in via subordinata l'applicazione dell'imposta nella misura in misura fissa ai sensi dell'art. 8 lett. d) della Tariffa -Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e non nella misura del 3%. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, con sentenza n. 163/01/13, rigettava il ricorso. Il Consorzio proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che, con sentenza n. 175/01/2014, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, annullando l'atto impugnato limitatamente alla misura dell'imposta dovuta, stabilendo che l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. non era assimilabile ad una sentenza costitutiva di una condanna, ma alla sentenza di accertamento del diritto pacificamente ritenuto esistente tra le parti, con la conseguenza che l'imposta di registro era dovuta nella misura dell'1%.

Il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Potenza ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**CONSIDERATO CHE:**

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., atteso che la CTR, a causa di una inescusabile svista, avrebbe ritenuto di rilevare l'abbandono in secondo grado da parte del Consorzio ricorrente "delle eccezioni relative alla violazione degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 601/73", omettendo di pronunciare sul punto, laddove tali eccezioni costituivano il principale motivo di ricorso in primo grado ed in appello, proposte in entrambi i gradi di merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, punto b) della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. 26. 4. 1986, n. 131, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che tale norma non troverebbe applicazione nella fattispecie, in quanto il Consorzio beneficiava dell'agevolazione dell'imposta sostitutiva, in luogo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi, applicabile anche in luogo dell'imposta relativa alla registrazione dell'ordinanza emessa nel giudizio R.G. n. 1077/2001, come correttamente ritenuto dalla CTR, laddove aveva riconosciuto che il provvedimento di che trattasi determinava solo l'indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio.

3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8, punto b) della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente ritenuto che sul provvedimento

giurisdizionale soggetto ad imposta di registro andava applicata l'aliquota dell'1% di cui all'art. 8 punto c) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e non l'aliquota del 3%, di cui al punto b) del citato articolo e non il punto c) del medesimo articolo, riguardante atti "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale". L'Ufficio precisa che l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. non aveva ad oggetto l'accertamento circa la sussistenza di un diritto patrimoniale (diritto all'indennità di esproprio), nel caso in esame mai controverso, ma la stima relativa al quantum dell'indennità e la conseguente condanna al pagamento del conguaglio dovuto, pertanto, nella fattispecie andava applicata l'aliquota del 3% di cui all'art. 8 punto b) della tariffa 1 parte prima riguardante atti "recanti condanna al pagamento di somme o valori" .

4. I primi due motivi di ricorso principale, da trattarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione non sono fondati. Va, invece, accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, per le considerazioni che seguono.

5. Si rileva dalla piana lettura della sentenza impugnata e non è circostanza contestata, che il giudizio nel quale venne resa l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. riguardava la determinazione di una indennità di espropriazione a conguaglio di quella indicata nell'atto di cessione volontaria, nell'ambito di una espropriazione per pubblica utilità di un suolo situato nel Comune di Melfi.

L'Ufficio, in applicazione dell'art. 8, lett. b) della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 aveva proceduto alla registrazione della citata ordinanza, con applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ovvero pari al 3% dell'importo al cui pagamento il Consorzio era stato condannato, con conseguente imposta di registro.

5.1. Il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria *ratio* nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è evidentemente del tutto estranea alla sentenza o alla ordinanza che, definendo la controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla quantificazione della indennità di esproprio, determina in via definitiva l'ammontare di tale indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio (Cass. n. 1012 del 1981; Cass. n. 12692 del 2005). Secondo questa Corte, pertanto, non merita censura il provvedimento con il quale l'Ufficio ha assoggettato la sentenza all'imposta di registro nella misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della tariffa, quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Con indirizzo condiviso si è, infatti, affermato che: "In tema di imposta di registro, alla sentenza che, rideterminandone l'entità, ordini il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle dovute indennità di esproprio e di occupazione legittima, si applica l'imposta percentuale di cui all'art. 8, lett. b) della Tariffa - Parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi "in parte qua", di statuizione di condanna, priva della funzione, propria del provvedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità, di trasferire la proprietà del bene allo Stato e, che si limita, nel definire una controversia di natura patrimoniale, derivante dalla opposizione alla stima, a determinare in via definitiva l'ammontare dell'indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio " (Cass. n. 9137 del 2014; Cass. n. 10346 del 2007; Cass. n. 19746 del 2010; Cass. n. 12692 del 2005).

5.2. Il principio sopra enunciato può essere applicato alla fattispecie in esame, trattandosi di una ordinanza ex art. 186 ter c.p.c, resa nell'ambito di un giudizio civile nel quale era stato chiesto il pagamento di una indennità di esproprio in misura

maggiore di quella indicata nell'atto di cessione per notar Cestone di Melfi rep. 15209 del 12.11.1991, quindi assimilabile ad una sentenza di condanna " al pagamento di somme e valori", per la quale va applicata l'aliquota in misura proporzionale al 3% (v. Cass. n. 19746 del 2010).

La circostanza che il provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. soggiaccia alla disciplina delle ordinanze revocabili e modificabili dal giudice che le ha emesse, di cui all'art. 177 c.p.c. e art. 178 c.p.c., comma 1, non rileva ai fini della determinazione dell'aliquota, atteso che l'art. 8, comma 1, lett. b) della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti. L'inidoneità dell'ordinanza ingiunzione ad incidere con autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale è ininfluenta ai fini, inoltre, dell'assoggettamento a tributo, in quanto il d.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 specifica, appunto, che se al momento della registrazione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria non siano definitivi, potrà aversi "conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato". Questa Corte ha, infatti, precisato che: "In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della Tariffa (Annesso A, Parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186 ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato, ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o un sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186 ter c.p.c., sia perché la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986, sia per l'espresso riferimento alla normativa sul



decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro" (Cass. n. 17607 del 2010; conf. Cass. n. 4803 del 2011).

6. Ne consegue che l'ordinanza di pagamento in esame va sottoposta ad imposta proporzionale di registro (Cass. n. 11793 del 2008) nella misura del 3%, atteso che la pronuncia resa dal Tribunale di Potenza rientra a pieno titolo nell'ambito degli "atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio", assoggettati all'imposta di registro ex art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (cfr. Cass. n. 14238 del 2000; Cass. n. 3572 del 1998). L'art. 8, comma 1, lett. b) della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé stessi, e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti, posto che la norma istituisce un tributo che ha natura d'imposta d'atto (Cass. n. 14649 del 2005).

7. I giudici di appello non hanno fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo che l'ordinanza oggetto di imposizione doveva essere sottoposta a registrazione con l'aliquota dell'1%, essendo assimilabile ad una sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non ad una sentenza di condanna.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite, di ogni fase e grado, tenuto conto dell'esigua giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.





**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso, in Roma, il 20 dicembre 2018.